

GL 6DEDWR IHEEUDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
26	Italia Oggi	04/02/2023	<i>Superbonus con il nuovo limite (F.Poggiani)</i>	3
27	Italia Oggi	04/02/2023	<i>Non raggiunto un obiettivo su 4 (A.Mascolini)</i>	4
Rubrica Politica				
31	Italia Oggi	04/02/2023	<i>Compensi equi nei bandi</i>	5
Rubrica Professionisti				
29	Italia Oggi	04/02/2023	<i>L'autotutela dell'Ordine non ferma il processo (D.Ferrara)</i>	6

La bussola sulla percentuale variata introdotta dal dl aiuti 4^e in vigore dall'1/1/23

Superbonus con il nuovo limite

Misura ridotta del 90%. Ma restano fuori i locatari

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per gli interventi di efficientamento energetico avviati dal 1° gennaio scorso, superbonus nella misura ridotta al 90% ma con molte limitazioni e rispetto di un preciso limite reddituale. Fuori i detentori degli immobili con contratti di locazione e/o comodato e unità immobiliari non destinate ad abitazione principale.

Dopo il via libera del decreto Aiuti-quater (dl 176/2022), sono state modificate per l'ennesima volta le disposizioni introdotte con gli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e, in particolare, fatte salve alcune eccezioni (regime transitorio), è stata prevista l'applicazione della detrazione per gli edifici unifamiliari e unità indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari nella misura ridotta del 90% e nel rispetto di numerose condizioni.

I soggetti indicati dalla lett. b), comma 9 del citato dl 34/2020 hanno diritto alla de-

trazione maggiorata del 90%, ai sensi del comma 8-bis del citato art. 119, con riferimento alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre, per gli interventi avviati dall'1/01/2023 ma a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento dell'unità oggetto dei lavori, l'unità sia adibita ad abitazione principale e il contribuente sia in possesso di un reddito di riferimento, con applicazione del quoziente familiare, ai sensi del comma 8-bis.1 inserito nel citato art. 119, non superiore a 15 mila euro.

La prima condizione, quindi, è che possono beneficiare della detrazione maggiorata pari al 90% i proprietari e i titolari di diritti reali sull'unità immobiliare; si tratta dei contribuenti titolari della piena proprietà, della nuda proprietà e dei diritti quali l'uso, l'usufrutto, l'abitazione, il diritto di superficie e l'enfiteusi.

Di conseguenza, non possono più beneficiare della detta detrazione, con riferimento

alle spese sostenute dal 1° gennaio scorso per i lavori eseguiti sulle villette, le persone fisiche che detengono l'unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, e comodatarie, sebbene in possesso di contratto regolarmente registrato e che hanno ottenuto il via libera per l'esecuzione dai proprietari.

Si ritengono esclusi, inoltre, i familiari conviventi del possessore e/o detentore dell'unità immobiliare sulla quale vengono eseguiti i lavori, stante il dettato letterale delle disposizioni contenute nel terzo periodo del comma 8-bis dell'art. 119 del dl 34/2020, inserito a cura del n. 3, lett. a), comma 1 dell'art. 9 del dl 176/2022 (decreto Aiuti-quater) e come si evince dalla lettura della relazione illustrativa al decreto.

La seconda condizione richiesta è che le persone fisiche, che vogliono beneficiare della detrazione del 90% sulle villette per le spese relative ai lavori eseguiti a partire dall'1/01/2023, devono utiliz-

zare l'unità oggetto degli interventi come abitazione principale; sul punto si richiamano le disposizioni inserite nel comma 3-bis dell'art. 10 del dpr 917/1986 (Tuir) che stabiliscono che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari "dimorano abitualmente" (sul tema, Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2012 § 5.2).

Quindi, si deve far riferimento al proprietario, al titolare di diritto reale, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado e si conferma l'esclusione per le cosiddette "secondo case".


La terza condizione, poi, è ancora più stringente poiché si richiede che i proprietari delle unità immobiliari singole o indipendenti, per poter beneficiare del 90%, devono possedere un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro.

Il detto reddito deve essere determinato, peraltro, con il

cosiddetto "quoziente familiare", ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119 del dl 34/2020; di fatto, il detto reddito deve tenere conto del reddito complessivo del coniuge e/o convivente e dei familiari a carico (quelli con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro con elevazione a 4.000 euro in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni), diviso per alcuni coefficienti che tengono conto, appunto, della composizione del nucleo familiare.

Infine, il reddito complessivo deve essere determinato utilizzando i redditi che formano la base imponibile per la tassazione ordinaria Irpef, con esclusione di tutti i redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva, a titolo d'imposta e a tassazione separata, mentre devono certamente partecipare alla determinazione i redditi soggetti a regimi forfetari, come quelli relativi ai contribuenti minimi e/o forfetari, nonché i redditi di locazione soggetti a cedolare secca.

— © Riproduzione ricreata —



Il report Rgs sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc)

Non raggiunto un obiettivo su 4

La crisi economica e il caro materiali rallentano le p.a.

DI ANDREA MASCOLINI

La crisi economica e il "caro materiali" stanno ritardando la capacità di spesa delle amministrazioni e in particolare gli obiettivi previsti dal Piano nazionale complementare al Pnrr; nel quarto trimestre non raggiunti obiettivi per il 25%; altre cause di ritardo sono dovute all'assenza di referenti unici nei vari dicasteri e alle procedure di verifica europea rispetto alla disciplina della concorrenza.

Sono questi i punti di maggiore rilievo del sesto report emesso in questi giorni dalla Ragioneria generale dello stato (Mef) che ha analizzato lo stato degli adempimenti e delle attività del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc) riferito al quarto trimestre 2022. L'aggiornamento, che prende come riferimento il cronoprogramma finanziario e l'impegno assunto nel Pnrr sull'incremento della capacità di spesa delle risorse del Pnc, è stato predisposto sulla base dei dati ricavabili dai sistemi di monitoraggio Rgs (Bdap-Mop) e delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni titolari

degli investimenti. Il report contiene peraltro anche lo stato di avanzamento dei 16 obiettivi già posticipati nel terzo trimestre 2022, alla luce dello slittamento di un trimestre previsto dal dm Mef 1° agosto 2022 e riepiloga tutte le scadenze relative all'intero anno 2022. Si tratta complessivamente delle risorse relative ai programmi indicati nel dm Mef del 15 luglio 2021 (circa 19,3 miliardi di euro, di cui oltre il 42% al Sud) sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio. Rispetto a quanto indicato nel report di inizio 2022, risultano ripartite risorse per circa 15 miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più regioni), al netto di circa 4,3 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante territorialmente ripartibili. Va ricordato che agli interventi del Pnc sono stati assegnati oltre 453 milioni del Fondo opere indifferibili del decreto-legge n. 50 del 2022 finalizzato all'avvio delle gare per nuove opere e fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi, cui si aggiungono altri 314 milioni di euro preassegnati agli enti locali per un totale di 768.480.036,09 euro.

Nel rapporto si fa presente che gli obiettivi del terzo trimestre risultavano sostanzialmente tutti posticipati ad eccezione di 3 obiettivi conseguiti, ma in ogni caso anche nel quarto trimestre ne sono stati raggiunti soltanto 5.

Alla scadenza del 31 dicembre 2022 il citato dm Mef 15 luglio 2021 prevede 24 obiettivi ripartiti tra le diverse amministrazioni (la parte del leone la fa il ministero delle infrastrutture con 12 obiettivi da raggiungere).

La Ragioneria fa presente che il 25% degli obiettivi del IV trimestre 2022 risulta non conseguito.

Fra gli obiettivi conseguiti (in termini di avvio delle gare, aggiudicazione e stipula dei contratti) si segnalano alcuni di competenza del commissario straordinario del terremoto (1), del ministero delle infrastrutture (3), del ministero della giustizia (1), del ministero della salute (2), del ministero dei beni cul-

turali (1) e del ministero della ricerca (1).

Nel report si evidenzia come, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, sia stato registrato un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, in particolare per quelle relative all'ultimo trimestre.

Ad avviso della Ragioneria "tali ritardi sono in parte connessi al perdurare del contesto di crisi economica e internazionale che ha determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di affidamento, anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali".

Ma altre cause sono da rinvenire nell'assenza per alcuni programmi di nuovi referenti unici (da individuare ai sensi dell'art. 4 del dm Mef 15 luglio 2021) riconducibile anche a modifiche organizzative di molti ministeri e alle "procedure di verifica degli uffici della Commissione europea in tema di compatibilità con la disciplina sulla tutela della concorrenza"; questo elemento di incertezza ha quindi inciso sull'attuazione di alcuni adempimenti che le Amministrazioni responsabili hanno spesso ritenuto di non poter porre in essere in attesa del provvedimento unionale.

© Riproduzione riservata



L'analisi dello schema di dlgs di riforma del codice dei contratti pubblici

Compensi equi nei bandi

Necessario eliminare ogni possibile appiglio



DI LUCIA BASILE

Riconoscere l'equo compenso ai professionisti nei contratti pubblici: è una delle previsioni di cui all'art.8 dello «Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici». Nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 19 (Codice dei contratti pubblici), Assoprofessionisti di cui la Lapet è socio fondatore su invito della 8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato, ha trasmesso nei giorni scorsi le proprie osservazioni, soffermandosi in modo particolare sul ruolo dei professionisti nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici. «L'invito che abbiamo ricevuto conferma la disponibilità al dialogo ed al confronto dell'attuale Parlamento con i rappresentanti delle parti sociali. - spiega Roberto Falcone in qualità di segretario generale Assoprofessionisti - Non a caso parlo di conferma in quanto, già lo scorso 17 novembre il Ministro Matteo Salvini ci invitava a

partecipare ad una consultazione pubblica in materia. Nel documento che abbiamo fatto pervenire si sottolineava, tra l'altro, la necessità di riconoscere l'equo compenso ai professionisti al fine di evitare lo scandalo delle prestazioni gratuite. Il 16 dicembre è stata presentata in Consiglio dei Ministri la bozza del decreto legislativo di attuazione della riforma del Codice dei contratti pubblici e con soddisfazione abbiamo rilevato che l'art. 8 recepisce le nostre osservazioni». Ora però, rileva Falcone: «sebbene l'art. 8 chiarisce che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, è necessario eliminare ogni possibilità da parte della pubblica amministrazione di poter richiedere prestazioni professionali gratuite nei cosiddetti casi eccezionali ed in presenza di adeguata motivazione. Il dettato della norma sembra molto generico, poco realistico e comunque sufficiente a dare l'opportuno strumento legislativo alla pubblica amministrazione per ricorrere facilmente, come accade ancora oggi, all'emanazione di bandi di gara che prevedono l'esecuzione di prestazioni professionali gratuite».

D'altra parte il disegno di legge «Disposizioni in materia di equo compenso delle presta-

zioni professionali», che ha come prima firmatario l'onore-

vole Giorgia Meloni, approvato dalla Camera ed attualmente al vaglio del Senato, obbliga il committente pubblico all'applicazione dell'equo compenso nei con-

fronti dei professionisti con la previsione addirittura di una nullità delle clausole contrattuali che possano prevedere un compenso non equo secondo i principi stabiliti dal disegno di legge in corso di approvazione definitiva. Altrettanto vero è che l'art.19-quaterdecies, decreto legge n.148/2017 (conv. legge n.172/2017) ha già introdotto una disciplina dell'equo compenso nei confronti di committenti qualificati, banche, assicurazioni, pubblica amministrazione ed imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Tra le altre osservazioni Assoprofessionisti richiama l'applicazione del test di proporzionalità nella disciplina dei contratti pubblici. «Il legislatore sarà chiamato a garantire una disciplina delle prestazioni di servizi ispirata ai principi di libera concorren-

za, mentre, per contro, restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate solo in base alle clausole di interesse generale e nel limite del principio di proporzionalità. Ne consegue che nel testo della delega non devono trovare spazio restrizioni alla libera prestazione di servizi relativi alle professioni di cui alla legge n.4/2013. Ed ancora si suggerisce, analogamente a quanto è avvenuto con la riforma della giustizia civile, che anche il contenzioso in tema di appalti pubbli-

ci dovrebbe prevedere un efficace meccanismo di alternative dispute resolution. Infine, con riferimento alle semplificazioni documentali, fa notare Giorgio Berloffia presidente Assoprofessionisti che «seppure i principi e criteri direttivi appaiono sufficientemente dettagliati, non indicano la priorità di un intervento sulla standardizzazione dei documenti di gara, a carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni».


© Riproduzione riservata

A cura dell'Ufficio Stampa della Associazione nazionale tributaristi Lapet
 Associazione legalmente riconosciuta
 Sede nazionale:
 via Sergio I 32 - 00165 Roma
 Tel. 06-6371274 -
 Fax 06-39638983
 www.iltributarista.it
 info@iltributarista.it

Sebbene l'art. 8 chiarisce che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, è necessario eliminare ogni possibilità da parte della p.a. di poter richiedere prestazioni professionali gratuite nei cosiddetti casi eccezionali



Roberto Falcone



L'autotutela dell'Ordine non ferma il processo

La causa del professionista va avanti nonostante l'Ordine abbia ridotto in autotutela la sanzione disciplinare. Il punto è che il provvedimento rappresenta una mera rettifica se il Consiglio di disciplina non compie una nuova e autonoma valutazione dei presupposti, mentre l'incolpato ha impugnato l'atto originario contestando l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito: risulta dunque esclusa la cessazione della materia del contendere. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 2 febbraio 2023 dalla seconda sezione civile della Cassazione.

È accolto il ricorso proposto dal geometra sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per il mancato pagamento dei contributi annuali obbligatori. E ciò su segnalazione della Cassa previdenziale di categoria. Il professionista impugna davanti al Consiglio nazionale la decisione dell'organismo di disciplina territoriale. Il quale in seguito riduce in via di autotutela la sospensione a soli sei mesi sul rilievo che la normativa deontologica è cambiata, introducendo il limite massimo di un semestre per lo stop all'esercizio della professione. E la seconda delibera del Consiglio di disciplina territoriale non risulta impugnata dall'incolpato. Sbaglia tuttavia il Consiglio nazionale a dichiarare improcedibile il ricorso sul rilievo che sarebbe cessata la materia del contendere.

Il geometra, infatti, a suo tempo ha impugnato la sospensione a tempo indeterminato deducendo di non aver esercitato l'attività professionale nel periodo incriminato, di non aver ricevuto le notifiche e che in ogni caso il debito sarebbe prescritto. Insomma: l'incolpato contesta il provvedimento sulla base di motivi che investono i presupposti oggettivi della condotta rilevante sul piano deontologico. Il provvedimento sopravvenuto, invece, mantiene fermi gli addebiti, le valutazioni e le motivazioni del precedente. E dunque non fa venire meno l'interesse del professionista a ottenere una pronuncia di merito sul punto: risulta infatti escluso che estingua la situazione di contrasto perché non garantisce l'integrale soddisfazione della parte.

Dario Ferrara

